

INPS

DETERMINAZIONE N. 167 DEL 12 DIC. 2018

OGGETTO: ricorso n. 751336456 del 05/08/2013 in materia di classificazione dei datori di lavoro proposto da AGRICOOP FRANCIACORTA (matricola INPS: 1511381660, Codice Fiscale: 03463960173) - Direzione provinciale di Brescia

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui agli artt.49 e 50 della già citata legge 9 marzo 1989 n. 88, in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali e di contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro;

Visto il verbale unico di accertamento degli ispettori della direzione provinciale di Brescia n. 000293328 notificato il 4/4/2013 all'azienda AGRICOOP FRANCIACORTA, che ha classificato la ricorrente nel settore Terziario;

Visto il ricorso dell' AGRICOOP FRANCIACORTA datato 05.08.2013 avverso il provvedimento di classificazione nel settore Terziario, dove si eccepisce che:

- le attività svolte dalla cooperativa siano tutte collegate al ciclo produttivo e quindi di diritto inquadrabili nel settore agricolo;
- che l'art. 4 del D.lgs. n. 173/1998 - integra l'art. 6 della legge n. 92/1979, riconoscendo come operai agricoli anche coloro che dipendono da imprese che effettuano lavori e servizi di manutenzione agraria e forestale, di imboscimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi, attività per le quali non è richiesto che sussista il rapporto di connessione, complementarietà o accessorietà con lavorazioni propriamente agricole;
- le circolari INPS n. 212/1998 e n. 126/2009 hanno chiarito come, ai fini dell'inquadramento previdenziale, per gli operai assunti a tempo determinato e indeterminato da imprese che svolgono lavorazioni svincolate da un processo produttivo agricolo e svolte con carattere di assoluta autonomia rispetto alla produzione agricola, l'azienda debba essere riconosciuta come agricola;

Tenuto conto che la cooperativa AGRICOOP FRANCIACORTA è iscritta alla CCIAA nella sezione ordinaria dal 13/7/1998 e dal 9/9/1998 nella sezione speciale con la qualifica di impresa agricola;

Tenuto conto che l'AGRICOOP FRANCIACORTA sin dalla sua costituzione è stata inquadrata dalla Sede di competenza INPS di Brescia nel settore Terziario con csc 70708 - servizi in agricoltura c.a. 3A ed opera mediante contratti di appalto e dal 21/5/2012 l'attività è stata integrata con *"potature meccaniche, trattamenti con diserbanti e spollonatura"*

Tenuto conto che l'art. 2135 del c.c., stabilisce che per ravvisarsi la natura agricola di una impresa è necessario che la stessa svolga attività *"dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso"*, utilizzando o meno il fondo, nel qual caso l'ipotesi dello svolgimento di una sola attività (potatura, aratura, ecc.), scollegata da un ciclo produttivo, non potrebbe far rinvenire le finalità proprie di una azienda agricola;

Tenuto conto, altresì, che la ricorrente è un'impresa non agricola che opera nell'ambito dei *"servizi per l'agricoltura"* mediante contratti di appalto, svolgendo pertanto non riconducibile a quanto stabilito dall'articolo 2135 c.c.;

Considerato anche che l'art.6 della legge n. 92/79 ha previsto come criterio quello della natura oggettiva dell'attività svolta dai lavoratori, qualificando come *"agricoli"* i dipendenti addetti a tali attività, non rilevando il fatto che gli stessi siano alle dipendenze di un'azienda agricola, in particolare il medesimo

articolo al comma 1, lett. d) definisce come lavoratori agricoli dipendenti, gli operai assunti da *"imprese non agricole ... se addetti alla raccolta di prodotti agricoli"* e da *"imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboscamento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività"*;

Preso atto che non è stato proposto ricorso in sede giurisdizionale né sono intervenute sentenze sulla stessa materia;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

La reiezione del ricorso proposto da AGRICOOP FRANCIACORTA

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale